



COMUNE DI CALICE LIGURE

Provincia di Savona



ORDINANZA

N. 15 DEL 19/06/2024

OGGETTO:

ORDINANZA TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI Ordinanza temporanea divieto di transito e sosta via Vecchia dal 30 giugno 2024 al 15 settembre 2024 con le seguenti modalità: da Lunedì alla Domenica dalle ore 16.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la volontà dell'amministrazione comunale di tutelare alcune zone del centro storico del paese al fine di rendere maggiormente fruibili in sicurezza a cittadini e turisti nel periodo estivo e le richieste pervenute da alcuni titolari di attività di ristorazione site nelle vie del centro paese, intese ad ottenere una sospensione temporanea della circolazione in alcuni tratti delle viabilità comunali, per consentire il posizionamento di sedie e tavolini per la stagione estiva anno 2024;

CONSIDERATO di dover garantire il riposo serale e notturno dei dimoranti diminuendo l'inquinamento acustico dovuto al transito dei veicoli;

PRESO ATTO che i tratti interessati dalle chiusure temporanee sono i seguenti:

- Da via Vecchia dal civico n. 21 fino all'incrocio con la via alla Chiesa;
- Da via Vecchia dal civico n. 96 fino all'incrocio con la via alla Chiesa;

CONSIDERATO che l'ente locale deve garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti che frequentano le attività di ristorazione del centro paese e quindi vi è necessità di sospendere temporaneamente la circolazione e istituire divieto di sosta ai veicoli con il seguente orario;

CONSIDERATO che occorre posizionare idonea segnaletica atta ad avvisare, con congruo anticipo, la sospensione temporanea della circolazione e sosta, per limitare i disagi agli utenti residenti in zona;

SENTITO il parere dell'ufficio tecnico;

VISTO il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTI gli artt. 6, comma 4, Lett. B, art. 7 - comma 3 - del D. L.gs del 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, che danno la facoltà ai Comuni d'imporre obblighi, divieti e limitazioni, a carattere permanente o temporaneo, alla circolazione nei centri abitati;

ORDINA

1. Il divieto di transito e di sosta in via Vecchia dal 30 giugno 2024 al 15 settembre 2024 da lunedì alla domenica dalle ore 16.00 alle ore 05.00 della giornata successiva a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei seguenti:

- Velocipedi;
- Ai veicoli adibiti ai servizi di Soccorso, vigilanza e di Polizia;
- Ai veicoli adibiti alla raccolta della nettezza urbana;
- Alle persone con ridotta capacità motoria munite del C.U.D.E. (Certificato unico disabili Europeo) esposto in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo;
- Ai proprietari dei veicoli aventi diritto reale di servitù di passaggio esclusivamente per l'accesso alle autorimesse di proprietà.

2. Che i tratti interessati dalle chiusure temporanee sono i seguenti:

- Da via Vecchia dal civico n. 21 fino all'incrocio con la via alla Chiesa;
- Da via Vecchia dal civico n. 96 fino all'incrocio con la via alla Chiesa;

AVVERTE

che a norma dell'Art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro gg. 60 dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data del termine della pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

DISPONE

- 1) La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada.
- 2) All' Ufficio Tecnico di provvedere alla posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.
- 3) È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e farla osservare.
- 4) Le Forze di Polizia, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del D. Lgs. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e ss.mm.ii.
- 5) La presente ordinanza entra in vigore come previsto dalle normative vigenti fino alla sua naturale scadenza; salvo proroga

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regione Liguria.

Calice Ligure, li 19/06/2024

IL SINDACO/IL RESPONSABILE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: ALBERTO dott. Marino